

Regolamento d'organizzazione di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

Art. 1 Scopo del regolamento d'organizzazione

Il presente regolamento d'organizzazione viene emanato sulla base dell'art. 6 dello statuto di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e («Fondazione»). Esso definisce l'organizzazione della Fondazione e in questo ambito la costituzione, le delibere, i compiti e i poteri del Consiglio di fondazione, delle commissioni di previdenza e del Consiglio direttivo.

Art. 2 Composizione e durata del mandato del Consiglio di fondazione e dei sostituti

1 Nella fase di avvio, il Consiglio di fondazione è costituito da quattro membri ed è composto da rappresentanti della società fondatrice e da esperti indipendenti nominati dalla medesima.

2 Per la fase di avvio, la società fondatrice nomina anche due sostituti per il Consiglio di fondazione.

3 Entro un anno dall'assegnazione dei compiti di vigilanza si procede alle elezioni del Consiglio di fondazione. In tale contesto, il Consiglio di fondazione è composto da due rappresentanti del datore di lavoro e da due rappresentanti dei dipendenti. Il Consiglio di fondazione può decidere che venga assegnato un seggio per datori di lavoro ad associazioni professionali affiliate alla Fondazione.

4 Inoltre vengono eletti anche un sostituto ciascuno per le rappresentanze dei datori di lavoro e dei dipendenti.

5 Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente e nomina un presidente tra la cerchia dei rappresentanti del datore di lavoro e dei rappresentanti del dipendente.

6 I membri del Consiglio di fondazione restano in carica quattro anni. Dimissioni e nuove elezioni sono consentite in qualsiasi momento e senza limitazioni. Il Consiglio di fondazione può, per motivi gravi, presentare presso l'autorità di vigilanza la richiesta di revoca del mandato a uno dei suoi membri.

7 Nel Consiglio di fondazione possono essere elette persone appartenenti alla cerchia degli assicurati. È possibile eleggere anche persone esterne.

L'appartenenza al Consiglio di fondazione dei membri che hanno un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato oppure con un'associazione professionale che collabora con la Fondazione decade con la cessazione del rapporto di lavoro, l'uscita dall'associazione professionale o l'annullamento del contratto d'affiliazione.

Tuttavia, nell'ambito delle successive elezioni, tali membri possono essere eletti nuovamente come membri esterni del Consiglio di fondazione, se vengono proposti come

candidati in una commissione di previdenza o dal Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4.

8 Un membro del Consiglio di fondazione ha l'obbligo di informare gli altri rappresentanti nel Consiglio di fondazione in merito a eventuali eventi in grado di mettere a repentaglio la sua integrità, lealtà o adeguatezza per l'incarico assegnato. Qualora gli altri membri del Consiglio di fondazione dovessero ritenere a rischio l'adeguatezza del membro del Consiglio di fondazione interessato, possono decidere di presentare una richiesta di revoca del suo mandato (cpv. 6).

9 In caso di decesso, incapacità civile, uscita, dimissioni o revoca del mandato di un membro del Consiglio di fondazione nel corso della durata del mandato, si procede alla nomina nel Consiglio di fondazione di un corrispondente sostituto fra i rappresentanti del datore di lavoro o dei dipendenti. In mancanza di un sostituto, si procede a una elezione complementare per il seggio rimasto vacante; in tal caso si applica l'Art. 3 per analogia.

Art. 3 Elezione dei membri e dei sostituti del Consiglio di fondazione

1 Lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di fondazione spetta al Consiglio di fondazione stesso, il quale può tuttavia delegare questo compito al Consiglio direttivo.

2 Le commissioni di previdenza devono essere informate dalla Fondazione almeno 60 giorni di calendario prima della data delle elezioni circa la tempistica e lo svolgimento delle elezioni. Le commissioni di previdenza hanno l'obbligo di informare le persone assicurate della rispettiva cassa di previdenza immediatamente dopo il ricevimento di tali informazioni in merito all'elezione e alla possibilità e/o ai requisiti di una candidatura.

3 La Fondazione invita le commissioni di previdenza con l'informazione ai sensi del cpv. 2 a nominare i propri candidati entro un termine di 21 giorni di calendario e a presentarli al Consiglio direttivo.

4 I rappresentanti del datore di lavoro delle commissioni di previdenza possono presentare proposte elettorali per i rappresentanti del datore di lavoro presso il Consiglio direttivo. I rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza presentano le proprie candidature. I candidati per un eventuale seggio nel Consiglio di fondazione delle associazioni professionali affiliate vengono proposti dalle associazioni stesse. Il Consiglio di fondazione in carica può proporre candidati per tutte le categorie di rappresentanti.

5 Le candidature da presentare presso la Fondazione devono essere sottoscritte da un membro della commissione di previdenza (a seconda del tipo di seggio come rappresentante del datore di lavoro o dei dipendenti o rappresentante di un'associazione professionale) e corredate almeno dai seguenti dati:

- a. cognome, nome e professione del candidato;
- b. dati di contatto del candidato;
- c. breve profilo del candidato e motivazione dell'ade-guatezza per il mandato;
- d. dichiarazione di partecipazioni qualificate in altre società e procedure amministrative e giudiziarie pendenti;
- e. estratto (con data non antecedente a tre mesi) del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni;
- f. indicazione se il candidato ha rapporti con un datore di lavoro o un'associazione professionale affiliati, e in tal caso specificando quale.

6 Le candidature pervenute alla Fondazione vengono verificate da quest'ultima entro 10 giorni di calendario in merito a puntualità (ai sensi del cpv. 3), correttezza (ai sensi del cpv.4), completezza (ai sensi del cpv.5) ed eventuali conflitti di interessi. Le candidature non puntuali, errate, incomplete o con potenziali conflitti di interessi non vengono prese in considerazione. Inoltre la Fondazione può rifiutare i candidati, laddove non corrispondano in modo evidente ai requisiti di un mandato del Consiglio di fondazione. Al termine della verifica, i candidati che soddisfano i requisiti per un mandato del Consiglio di fondazione vengono contattati dalla Fondazione e invitati a comunicare entro cinque giorni di calendario per iscritto e in modo vincolante se sono disponibili a partecipare alle elezioni e disposti ad accettare l'incarico, in caso di elezione come membri del Consiglio di fondazione o sostituti.

7 I consiglieri di fondazione in carica, laddove non rinunciano alla candidatura entro il termine stabilito nel cpv. 3, vengono ammessi come candidati senza la necessità di una candidatura formale.

8 Una volta stabiliti i candidati al Consiglio di fondazione, la Fondazione prepara le liste elettorali su cui sono riportati i rispettivi candidati a rappresentanti del datore di lavoro, dei dipendenti e delle associazioni professionali. Sono consentite anche liste elettorali elettroniche. La Fondazione mette queste liste a disposizione delle commissioni di previdenza e stabilisce un termine di 14 giorni di calendario per la restituzione delle liste elettorali.

9 Ad ogni commissione di previdenza spetta il numero di voti corrispondente ai seggi nel Consiglio di fondazione da occupare in qualità di membro e sostituto. Ogni commissione di previdenza può assegnare al massimo un voto per ogni candidato.

I rappresentanti del datore di lavoro nella commissione di previdenza eleggono i candidati per il seggio del datore di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti nella commissione di previdenza quelli per il seggio dei dipendenti nel Consiglio di fondazione. Le commissioni di previdenza delle associazioni professionali assegnano i loro voti ai candidati per la rappresentanza delle associazioni professionali. Qualora alle associazioni professionali non spetti un proprio seggio nel Consiglio di fondazione, le commissioni di previdenza delle associazioni professionali assegnano i loro voti ai candidati dei rappresentanti del datore di lavoro. Le commissioni di previdenza devono presentare, entro il termine stabilito ai sensi del cpv. 8, le liste elettorali con i rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti o delle associazioni professionali.

10 L'elezione si può svolgere anche elettronicamente.

11 Dopo la scadenza del termine ai sensi del cpv. 8, entro 7 giorni di calendario si procede alla conta dei voti da parte della Fondazione. I risultati devono essere riportati su un verbale che dovrà essere firmato dall'organo che gestisce le elezioni e consegnato al Consiglio di fondazione.

12 L'elezione avviene in base alla maggioranza semplice dei voti espressi separatamente per i rappresentanti del datore di lavoro, dei dipendenti e delle associazioni professionali. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti o in caso di schede bianche o non valide, si procede a un'estrazione a sorte. Per un datore di lavoro affiliato è possibile eleggere un solo rappresentante nel Consiglio di fondazione.

13 I candidati che ricevono il maggior numero di voti, oltre a quelli eletti, vengono nominati come sostituti (due sostituti ciascuno per il datore di lavoro e per i dipendenti).

14 Se per un seggio del Consiglio di fondazione viene presentata solo una proposta o candidatura, il candidato proposto viene eletto tacitamente alla scadenza del termine di cui al cpv.8.

15 I risultati delle elezioni vengono comunicati dalla Fondazione alle commissioni di previdenza, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza in forma idonea.

16 Una commissione di previdenza può presentare contestazioni in merito alle elezioni del Consiglio di fondazione entro 20 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni, in forma motivata, al Consiglio di fondazione precedente. Come motivi di contestazione si possono far valere soltanto l'arbitrarietà e gli errori procedurali. Il precedente Consiglio di fondazione, nella sua composizione attuale, decide in via definitiva.

Art. 4 Competenze del Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione e la rappresenta verso l'esterno.

2 Il Consiglio di fondazione dirige le attività della Fondazione, rappresenta i suoi interessi e decide in merito a tutte le questioni, nella misura in cui tali compiti per legge, in base agli statuti o ai regolamenti non siano stati assegnati a terzi o il Consiglio di fondazione non abbia delegato questi compiti.

3 Il Consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. definizione del sistema di finanziamento;
- b. definizione dello scopo delle rendite e dei piani di previdenza, nonché dei principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
- c. emanazione e modifica di regolamenti;
- d. preparazione e approvazione del conto annuale;
- e. determinazione dell'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche;
- f. definizione dell'organizzazione;
- g. configurazione della gestione contabile;
- h. determinazione della cerchia degli assicurati e garanzia del diritto di informazione ai medesimi;
- i. assicurazione della prima formazione e del perfezionamento professionale dei rappresentanti del datore di lavoro, dei dipendenti e dei sostituti;
- j. nomina e revoca del mandato di persone incaricate della gestione;
- k. nomina e revoca del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- l. decisione in merito alla totale o parziale riassicurazione dell'istituto di previdenza e dell'eventuale compagnia di riassicurazione;
- m. definizione degli obiettivi e dei principi guida della gestione patrimoniale nonché dello svolgimento e del monitoraggio del processo d'investimento;
- n. verifica periodica della corrispondenza a medio e lungo termine tra investimento patrimoniale e impegni;
- o. definizione dei requisiti per il riscatto di prestazioni.

4 Per quanto riguarda le attività di investimento e/o il processo d'investimento, nel regolamento d'investimento sono stabilite ulteriori competenze del Consiglio di fondazione, dei restanti organi e di terzi.

5 Il Consiglio di fondazione fissa un budget annuale per la prima formazione e il perfezionamento professionale dei membri del Consiglio di fondazione e dei sostituti ai sensi del cpv. 3 lett. i e coordina la frequenza dei consiglieri di fondazione e dei sostituti a corsi di perfezionamento.

6 Il Consiglio di fondazione può delegare l'esecuzione della gestione, l'amministrazione della Fondazione, la gestione patrimoniale nonché altri compiti, come la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni e il monitoraggio delle

operazioni, in tutto o in parte, a comitati, singoli membri del Consiglio di fondazione o terzi esterni. Ai comitati possono partecipare anche terzi esterni.

7 In qualsiasi momento il Consiglio di fondazione può, in singoli casi o in generale, intervenire su compiti e competenze di organi ad esso subordinati o di terzi da esso incaricati, come pure impartire istruzioni. Ciò riguarda in particolare la chiusura o la disdetta di contratti di affiliazione significativi per la Fondazione dal punto di vista strategico.

Art. 5 Competenze dei sostituti del Consiglio di fondazione

1 Ai sostituti viene fornito per conoscenza il verbale approvato delle riunioni del Consiglio di fondazione (cfr. art. 6 cpv. 6). Essi non hanno diritto a ulteriori informazioni e non possiedono alcuna competenza, a meno che non subentrino nel Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 9. Su invito del Consiglio di fondazione, alcuni o tutti i sostituti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di fondazione.

Art. 6 Riunioni e processo decisionale del Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente secondo necessità, e comunque almeno due volte l'anno. Ogni membro ha il diritto di rifiutare in qualsiasi momento la convocazione di una riunione fornendo una motivazione.

2 La convocazione del Consiglio di fondazione deve avere luogo almeno 14 giorni di calendario prima della data della riunione. In casi straordinari, questo termine può essere anticipato. L'ordine del giorno deve essere reso noto al momento della convocazione. Al tempo stesso deve essere consegnata la pertinente documentazione della riunione. Per gli oggetti non riportati nell'ordine del giorno, si possono prendere decisioni solo in presenza di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

3 Il presidente presiede le riunioni; in caso di impedimento, il presidente viene eletto dall'assemblea dei membri del Consiglio di fondazione presenti.

4 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Ogni consigliere di fondazione ha diritto a un voto. In caso di parità di voti, l'attività in questione è respinta.

5 Le decisioni per via circolare vengono prese con la maggioranza semplice di tutti i consiglieri di fondazione. Le delibere circolari devono essere riportate nel prossimo verbale del Consiglio di fondazione.

6 Tutte le trattative e delibere devono essere messe a verbale. Ciascun verbale dovrà essere firmato dal presidente della riunione e dalla persona che lo redige e approvato alla riunione successiva.

7 I membri del Consiglio direttivo partecipano alle riunioni del Consiglio di fondazione con potere consultivo.

Art. 7 Diritto di informazione e reporting

1 Ogni membro del Consiglio di fondazione può richiedere alla Fondazione informazioni su tutte le questioni. In occasione delle riunioni i membri del Consiglio di fondazione, i membri dei comitati, qualora nominati, nonché le persone preposte alla gestione degli affari sono tenuti a fornire informazioni.

2 Al di fuori delle riunioni ogni membro può richiedere informazioni alle persone incaricate della gestione, nonché ai comitati, qualora nominati, circa l'andamento degli affari e anche su singole operazioni.

3 Nella misura necessaria per l'adempimento di un compito, ogni membro può chiedere al presidente o al Consiglio direttivo di prendere visione di tutti i documenti relativi alla Fondazione.

4 In ogni riunione, il Consiglio di fondazione deve essere informato dal Consiglio direttivo e dagli altri comitati, qualora nominati, sull'andamento attuale degli affari e su importanti operazioni amministrative. Gli eventi straordinari devono essere immediatamente portati a conoscenza dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 8 Rimunerazione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione stabilisce l'ammontare dell'indennità spettante ai suoi membri, e questo in proporzione all'impegno e alla responsabilità.

Art. 9 Composizione e durata del mandato della commissione di previdenza

1 Al momento dell'affiliazione alla Fondazione, il rispettivo datore di lavoro ha l'obbligo di istituire una commissione di previdenza. Nel caso di un'associazione professionale che collabora con la Fondazione, ciò si applica al momento della costituzione della cassa di previdenza dell'associazione. Spetta al datore di lavoro e/o all'associazione professionale, per tutta la durata dell'affiliazione o della collaborazione con la Fondazione, assumersi la responsabilità della corretta occupazione dei seggi della commissione di previdenza (cfr. cpv. 3).

2 In caso di affiliazioni individuali alla Fondazione, in cui presso la Fondazione risulta una sola persona assicurata, quest'ultima assume la funzione di commissione di previdenza.

Le commissioni di previdenza si costituiscono in modo autonomo; i rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti si avvicendano a ricoprire la carica di presidente. Esse comunicano alla Fondazione la loro composizione e la informano in merito a qualsiasi cambiamento.

3 Le commissioni di previdenza sono costituite da almeno due membri. Le commissioni di previdenza sono composte da una rappresentanza del datore di lavoro; i dipendenti hanno diritto a una rappresentanza in proporzione ai contributi versati. I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal datore di lavoro. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti tra gli assicurati, tenendo conto di tutte le eventuali categorie dei dipendenti. Possono essere eletti anche i non assicurati che non appartengono a nessun datore di lavoro affiliato.

4 Se nella cassa di previdenza di un'associazione sono assicurati esclusivamente lavoratori autonomi senza personale, i membri della commissione di previdenza vengono eletti dai lavoratori autonomi assicurati.

5 I membri delle commissioni di previdenza restano in carica quattro anni. Una rielezione è possibile senza alcuna limitazione temporale. I membri legati da un rapporto lavorativo con un datore di lavoro affiliato, allo scioglimento del suddetto rapporto, escono dalla commissione di previdenza. In caso di uscita di un membro occorre procedere all'elezione di un sostituto, laddove quest'ultimo non sia già stato nominato ai sensi dell'art. 3 cpv. 12. Il sostituto subentra per la durata del mandato del suo predecessore.

Art. 10 Competenze della commissione di previdenza

1 La commissione di previdenza, ai sensi della legge, degli statuti, del regolamento di previdenza e del contratto di affiliazione, provvede al corretto svolgimento dei compiti ad essa affidati. Alla commissione di previdenza spettano in particolare:

- a. la selezione di un massimo di tre piani di previdenza per gli assicurati a scelta risultanti dai piani di risparmio e di rischio a disposizione della Fondazione,
- b. la selezione di massimo nove strategie d'investimento definite dal Consiglio di fondazione, che devono essere offerte nell'ambito della cassa di previdenza;
- c. la decisione, per ciascuna delle strategie d'investimento selezionate, (i) se incaricare dell'implementazione della strategia d'investimento un gestore patrimoniale riconosciuto dalla Fondazione, oppure (ii) con quale o quali tipi di patrimonio misto disponibile implementare la strategia d'investimento;
- d. l'elezione dei membri del Consiglio di fondazione, in conformità all'art. 3 cpv. 9 del presente regolamento d'organizzazione;

- e. la distribuzione di investimenti collettivi a livello di cassa di previdenza in base alle disposizioni della Fondazione.
- 2 Le commissioni di previdenza rappresentano gli interessi delle rispettive casse di previdenza nei confronti del Consiglio di fondazione.

Art. 11 Riunioni e processo decisionale delle commissioni di previdenza

- 1 Le commissioni di previdenza si riuniscono secondo necessità. Le riunioni vengono convocate dal presidente o su richiesta di uno dei membri.
- 2 La commissione di previdenza ha facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
- 3 Su tutte le decisioni della commissione di previdenza deve essere redatto un verbale delle delibere che può essere consultato dal Consiglio di fondazione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dalla persona che redige il verbale. Le decisioni devono essere comunicate alla Fondazione e agli assicurati della cassa di previdenza in forma adeguata.
- 4 Alle decisioni per via circolare devono contribuire tutti i membri della commissione di previdenza. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice di tutti i membri della commissione di previdenza. Le delibere circolari devono essere riportate nel successivo verbale della commissione di previdenza.

Art. 12 Competenze del Consiglio direttivo

- 1 Il Consiglio di fondazione nomina il Consiglio direttivo. Al Consiglio direttivo spetta la direzione operativa della Fondazione; ulteriori compiti vengono assegnati al Consiglio direttivo nei regolamenti della Fondazione e nel contratto di gestione. In generale al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri che non sono riservati al Consiglio di fondazione, ad altri organi della Fondazione o altri terzi incaricati delle attività di previdenza.
- 2 Il Consiglio direttivo è autorizzato, previo consenso scritto del Consiglio di fondazione, ad affidare a terzi lo svolgimento di tutti o di singoli compiti. Laddove il Consiglio direttivo provveda a delegare determinati compiti a terzi, esso è responsabile delle loro azioni come se fossero proprie.

Art. 13 Diritto di firma

Il Consiglio di fondazione disciplina e fornisce i diritti di firma, per i quali è prevista esclusivamente la firma collettiva da parte di due persone.

Art. 14 Controllo

Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale per i compiti

di verifica prescritti dalla legge (art. 52a cpv. 1 LPP). Le nomine vengono effettuate di volta in volta per un mandato della durata di un anno.

Art. 15 Obbligo di discrezione

Tutte le parti coinvolte nello svolgimento delle attività di previdenza, e in particolare i membri (sostituti) del Consiglio di fondazione, delle commissioni di previdenza e del Consiglio direttivo, come pure tutte le persone ausiliarie, sono soggetti all'obbligo di massima discrezione su tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, in particolare per quanto riguarda le condizioni personali e finanziarie degli assicurati e dei loro familiari, nonché dei datori di lavoro. L'obbligo di discrezione sussiste anche dopo la cessazione della carica.

Art. 16 Integrità e lealtà

- 1 I membri o i sostituti del Consiglio di fondazione e delle commissioni di previdenza, come pure le persone incaricate della gestione o amministrazione della Fondazione o della gestione del suo patrimonio, devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile.

- 2 Queste persone sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati della Fondazione. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale. Qualora si venga a conoscenza di possibili conflitti di interessi, la Fondazione deve adottare misure efficaci, come ad esempio le misure preventive elencate qui di seguito:

- a. Astensione della persona con il potenziale conflitto di interessi al momento della decisione o decisione demandata a un'altra persona o un altro organo.
- b. Esclusione di un partner d'affari coinvolto da una procedura d'offerta in corso o in sospeso, oppure scioglimento di una relazione d'affari esistente.
- c. Scioglimento di un vincolo di interessi classificato come non contrattuale, ed eventualmente anche dimissione o esonero della persona interessata dalla propria funzione.

- 3 Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi diritto economico di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo della Fondazione.

- 4 I contratti di gestione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per la Fondazione.

5 In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre richiedere offerte alternative ai sensi dell'art. 48i OPP 2. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

6 Le persone e le istituzioni incaricate degli investimenti e della gestione patrimoniale devono operare nell'interesse della Fondazione, attenendosi rigorosamente alle disposizioni dell'art. 48j OPP 2. In particolare, le suddette non sono autorizzate a:

- a. sfruttare la conoscenza di mandati della Fondazione o della cassa di previdenza per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front, parallel, after running);
- b. negoziare un titolo o un investimento fintanto che la Fondazione o la cassa di previdenza sta operando contestualmente su tale titolo o investimento e laddove alla Fondazione o alla cassa di previdenza possa derivare uno svantaggio; è equiparata alla negoziazione anche la partecipazione in altra forma alle operazioni in questione;
- c. costituire depositi senza un motivo economico nell'interesse della Fondazione o della cassa di previdenza.

7 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente diritto economico di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale devono stabilire in modo univoco il tipo e l'entità della remunerazione in una

convenzione scritta, consegnare tassativamente alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali che ricevono in relazione all'esercizio della propria attività per la Fondazione (ad es. retrocessioni, commissioni di vendita, commissioni di portafoglio o simili) e fornire all'organo supremo ogni anno una dichiarazione scritta dell'avvenuta consegna di tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2. Gli importi di lieve entità o i regali occasionali (regali in natura, inviti a eventi, cibo, ecc.) per un valore massimo di CHF 200 per partner d'affari e all'anno non rientrano in queste disposizioni.

Art. 17 Lacune nel regolamento d'organizzazione

Nei casi particolari per i quali il presente regolamento d'organizzazione non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 18 Foro competente e diritto applicabile

Il regolamento d'organizzazione è soggetto al diritto materiale svizzero. Con riserva dell'art. 73 e 74 LPP il foro competente è Svitto.

Art. 19 Traduzioni

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Art. 20 Modifiche al regolamento d'organizzazione ed entrata in vigore

1 Il Consiglio di fondazione può, nel quadro delle disposizioni legali, modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento d'organizzazione così come lo scopo della Fondazione.

2 Questo regolamento d'organizzazione entra in vigore il 01.09.2019 e sostituisce contestualmente il regolamento d'organizzazione nella costituzione della Fondazione.

Luogo, data

Consiglio di fondazione di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

X

Presidente

X

Membro